

Sentenza Commissariale 29 settembre 1934

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra Borghese Don Marco, Duca di Bomarzo, Don Orazio, Donna AnnaMaria Contessa Provana del Sabbione fu Francesco e Kambo avv. Carlo, quale tutore della minore Borghese AnnaMaria fu Pio, tutti quali eredi del Principe Don Francesco Borghese, elettivamente domiciliati in Roma, Via Condotti n. 61, presso lo studio dell'avv. Ugo Battaglia, dal quale sono rappresentati e difesi in unione con, l'avv. Luigi Battaglia, in virtù di mandato 13 gennaio 1926 notaio Buttaoni i primi tre, e per delega in calce al ricorso notificato il 16 gennaio 1984, il quarto; contro Università Agraria di Bomarzo, in persona del Commissario Prefettizio dott. Vittorio Fraiese, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'avv. Roberto Roberti, dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla citazione: convenuta; nonché il comune di Bomarzo, in persona del Podestà Gr.Uff. Giulio Uccelli, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'avv. Roberto Roberti dal quale è rappresentato e difeso per delega in calce a citazione: convenuto.

Principe Borghese, e il Pretore di Orte, data l'eccezione dell'esercizio del diritto di pascolo opposta dagli imputati, sospese il giudizio e rimise le parti a sperimentare le loro azioni in sede civile.

Con citazione in data 27 aprile 1889 gli imputati di pascolo abusivo convennero il Principe Borghese avanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo chiedendo che fosse dichiarata l'esistenza del diritto civico di pascolo competente ai Bomarzesi uti singoli. A sua volta il Principe Don Francesco Borghese con citazione 14 giugno 1889, premessa la storia della transazione in. forza della quale erano stati definitivamente affrancati la servitù di pascolo, fida, semina ed ogni altro diritto dedotto o da dedursi, e premesso che ciò malgrado i Bomarzesi erano tornati in massa nella tenuta Colonna a seminare e pascolare, chiese alla stessa Giunta d'Arbitri, in confronto del comune di Bomarzo la dichiarazione che i suoi beni posti nel territorio di Bomarzo, e segnatamente la tenuta Colonna, erano liberi da ogni diritto civico. Inoltre, con atto 2 agosto 1889, lo stesso Principe notificò al comune di Bomarzo il giudizio promosso da alcuni Bomarzesi con la cennata citazione 27 aprile 1889, citando il Comune medesimo ad intervenire per sentire rigettare le domande degli attori anche in suo contraddittorio.

La Giunta d'Arbitri, con sentenza 29 maggio-6 giugno 1890, riunì i due giudizi, mise fuori causa i cittadini di Bomarzo, respinse le eccezioni di nullità della transazione sollevate, dal Comune, ritenne proponibile quella di lesione enormissima pure opposta dal Comune e nominò perito l'agr. Domenico Ottati col seguente incarico: «determinare quale valore avessero nel gennaio 1867 il diritto di semina e gli altri di pascere, fidare e ghiandare esercitati dalla popolazione di Bomarzo sulle terre del Principe Borghese in quel territorio; accertare il valore dei terreni ceduti in corrispettivo dal Principe ai popolani di Bomarzo, con l'istrumento Borgassi 19 giugno 1868, verificare l'estensione delle terre dal Principe cedute ai popolani, se corrispondenti ai patti della transazione e se delimitate come al rispettivo istrumento».

Appellarono i naturali di Bomarzo, e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 20-28 marzo 1891 dispose doversi mantenere in causa i detti naturali, confermando nel resto la sentenza appellata.

Depositata frattanto la perizia Ottati, la Giunta d'Arbitri con sentenza 1-15 luglio 1892 ammise la prova testimoniale dedotta su alcune circostanze e poi con altra sentenza 4 marzo-2 giugno 1897 dispose una nuova perizia. Appellò quest'ultima decisione il Principe Borghese e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 14-15 dicembre 1898, soffermandosi alla conclusione principale, della difesa del Principe, dichiarò improponibile l'eccezione di lesione enormissima.

Sul ricorso però del Comune e di alcuni naturali di Bomarzo, la Corte di Cassazione di Roma con sentenza 28 maggio-9 giugno 1900 annullò la sentenza della Corte d'Appello di Roma, rinviando la causa per nuovo esame davanti la Corte d'Appello di Perugia. E questa Corte con sentenza 3-15 marzo 1902, in parziale accoglimento dell'appello del Principe Borghese, dichiarò non essere luogo alla nuova perizia, respinse nel merito l'eccezione di lesione enormissima proposta contro la transazione 19 giugno 1868, che mantenne ferma per la sua esecuzione, e rinviò le parti avanti la Giunta d'Arbitri per la prosecuzione del giudizio di merito sulle domande introduttive di esso, cioè la parte del Principe Borghese la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione e liberazione delle sue terre dagli usi civici per avere adempiuto agli obblighi assunti con l'atto di transazione, è da parte del Comune e dei naturali di Bomarzo la domanda che invece il Principe non avrebbe dato esecuzione completa alla transazione.

Il ricorso interposto dal comune di Bomarzo contro tale sentenza fu rigettato dalla Corte di Cassazione di Roma, con decisione 29 marzo-21 aprile 1904; un secondo ricorso dei naturali di Bomarzo fu dalla Corte Suprema con decisione 5 marzo-17 aprile 1907 dichiarato inammissibile nei confronti dei ricorrenti estranei al giudizio di merito e rigettato in confronto degli altri. Il Principe Don Francesco Borghese intanto con citazioni del 81 marzo, 16 luglio 40 settembre 1905, in esecuzione del disposto della Corte d'Appello di Perugia riassunse la causa davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo per ottenere che si dichiarassero i suoi beni posti in territorio di Bomarzo esenti e liberi da usi civici. Ma la Giunta d'Arbitri con decisione 10-23 febbraio 1906 dichiarò di non trovare luogo a deliberare sul merito della causa, non avendo il Principe Borghese dimostrato di avere adempiuto agli obblighi assunti con l'atto di transazione.

Riassunta nuovamente la causa del Principe Borghese ed eccepitasi l'irregolarità della notificazione della predetta sentenza, la Giunta d'Arbitri con decisione 9-12 ottobre 1906 ordinò procedersi alla notifica per pubblici proclami della sentenza 1-23 febbraio 1906 e di quella che allora emetteva.

Contro quest'ultima decisione interpose appello il comune di Bomarzo, ma l'appello non ebbe seguito.

Dopo la pubblicazione del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, il Principe Don Francesco Borghese con il ricorso del 31 marzo 1926, premesso quanto sopra e dedotto che da parte di Casa Borghese si era adempiuto a tutti gli obblighi di cui alla transazione del 1868 notaro Borgassi, mentre da parte dei Bomarzesi si continuava a commettere abusi sui terreni affrancati dagli usi civici, chiese a questo Commissariato che a seguito e in dipendenza del giudicato 3-15 marzo 1902 della Corte d'Appello di Perugia, e in confronto non solo del Comune, ma anche dell'Università agraria di Bomarzo costituitasi nei frattempo, fosse riconosciuto e dichiarato che tutti i beni appartenenti allo stesso Borghese erano assolutamente liberi da qualsiasi servitù di uso civico per essere stati tutti gli eventuali diritti della popolazione liquidati e affrancati in virtù del ricordato atto di transazione.

In pendenza del giudizio, essendo deceduto il Principe Don Francesco Borghese, si costituirono i suoi eredi Don Marco, Don Orazio, Donna AnnaMaria Borghese Contessa Provana del Sabbione fu Francesco; la minorenni Anna Maria Borghese fu Pio; rappresentata dal Marchese Giovanni Battista Sacchetti, e Donna Francesca Salviati vedova Borghese.

Con sentenza 30 ottobre-9 novembre 1929 di questo Commissariato, respinta l'istanza di riunione della causa con l'altra promossa dall'Università Agraria di Bomarzo con ricorso 22 maggio 1926 per il riconoscimento e la liquidazione degli usi civici gravanti tutti i fondi in territorio di Bomarzo; respinta l'altra istanza dell'Università Agraria di sospensione del giudizio fino a che non si fosse regolarmente proceduto alla notificazione della sentenza 1-23 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri disposta con la successiva sentenza 9-12 ottobre 1906 della stessa Giunta, fu accolta la domanda degli attori.

Avverso questa sentenza propose appello l'Università Agraria di Bomarzo, insistendo, per l'accoglimento delle istanze e conclusioni presentate in primo grado. Ma in sede di appello

l'appellante dedusse ex novo che nel 1912, con atto di citazione dell'8 agosto, l'Università Agraria di Chia, frazione di Bomarzo, aveva convenuto davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo il comune di Bomarzo chiedendo che fossero riconosciuti a favore esclusivo dei naturali di Chia gli usi civici di pascolo dall'8 maggio. al 29 settembre, spiga, legnatico e semina sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale passata al comune di Bomarzo in virtù dell'atto di transazione del 1868 che la Giunta d'Arbitri con sentenza 28 agosto-18 settembre 1914 aveva accolto la domanda limitatamente ai diritti di pascolo, spiga e legnatico e aveva sospeso di giudicare sul diritto di semina ammettendo al riguardo una prova testimoniale dedotta dall'Università Agraria; che avverso questa sentenza aveva appellato il comune di Bomarzo e in grado di appello era intervenuto volontariamente nel giudizio il Principe Borghese impugnando le pretese dell'Università Agraria di Chia e associandosi alle conclusioni del comune di Bomarzo; che la Corte d'Appello di Roma con sentenza 22 luglio-9 settembre 1915 aveva respinto la domanda relativamente al diritto di spiga e per il diritto di pascolo aveva ammesso una prova testimoniale dedotta dal comune di Bomarzo per dimostrare l'appartenenza di tale diritto anche ai naturali di Bomarzo in promiscuità con quelli di Chia, mentre nel resto aveva confermato la sentenza appellata; che però la lite fra l'Università Agraria di Chia e il comune di Bomarzo non aveva avuto seguito per essersi addivenuti con atto 12 dicembre 1919 ad una transazione, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale

Amministrativa ed omologata con sentenza 1-14 giugno 1920 dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo, in forza della quale il Comune di Bomarzo aveva ceduto in proprietà all'Università Agraria di Chia, a tacitazione dei diritti pretesi sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, ett. 31.28.62 della tenuta medesima facendosi in quell'atto (in cui non era intervenuto il Principe Borghese) espressamente salvo al comune di Bomarzo ogni diritto contro il Principe Borghese che aveva ceduto la tenuta libera da servitù di uso civico ad esclusione di quello di pascolo promiscuo tra i Bomarzesi e i Chiani; che, pertanto data l'inadempienza del Principe Borghese agli obblighi assunti con la transazione del 1868 circa la libertà delle terre, si doveva rigettare la domanda degli attori o quanto meno sospendere il giudizio di merito per accertare mediante perizia l'entità dell'inadempienza e del conseguente danno subito dalla popolazione di Bomarzo.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale per le controversie in materia di usi civici, con sentenza 10-24 aprile 1981 confermò la sentenza appellata, in quanto aveva respinto l'istanza di notifica della sentenza della Giunta d'Arbitri 10-23 febbraio 1906; sospese di provvedere sull'altra istanza dell'Università Agraria di Bomarzo di riunione della causa a quella promossa dall'Università medesima con ricorso 22 maggio 1926, rinviando la relativa pronunzia all'esito dell'esame del merito. Nel merito poi, dato atto che dall'appellante non si contestava più l'esecuzione della transazione del 1868 in ordine al pagamento dei 5000 scudi e alla consegna delle 80 rubbia di grano da seme; osservò, che gli atti dei precorsi giudizi, e soprattutto la perizia Ottati, non consentivano alcun serio dubbio sull'effettiva consegna delle terre nell'estensione e confinazione indicate nell'atto di transazione, sì che inconcludente era da ritenersi una nuova perizia al riguardo. Osservò per altro la Corte d'Appello che la vertenza circa gli usi civici di pascolo, legnatico e semina rivendicati dalla popolazione di Chia (vertenza definita nei rapporti dell'Università Agraria di Chia e del comune di Bomarzo con la transazione del 12 dicembre 1919 non riconosciuta dal Principe Borghese né dai suoi eredi) imponeva l'esigenza di sospendere ogni pronunzia stilla domanda degli eredi Borghese sino a che il giudizio circa gli usi civici rivendicati dai Chiani sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale non fosse stato definito anche in confronto dei medesimi eredi Borghese, che ne erano parte per esservi intervenuto il loro autore. E ciò perché qualora la tenuta Poggi di Chia fosse risultata soggetta ad altri diritti a favore dei Chiani, oltre quello di pascolo promiscuo previsto nella transazione del 1868, gli eredi Borghese si sarebbero dovuti ritenere inadempienti all'obbligo assunto in seno all'atto di transazione di cedere ai Bomarzesi la tenuta anzidetta libera da qualunque altro peso, e conseguentemente non solo la domanda degli attori non si sarebbe potuta accogliere, ma sarebbe stato contro di essi proponibile l'azione di responsabilità

per evizione. Pertanto la Corte d'Appello, accogliendo sotto questo riflesso il gravame, in riforma della sentenza impugnata ordinò che il giudizio istituito dal Principe Borghese col ricorso del 31 marzo-28 luglio 1926 dovesse rimanere sospeso fino all'esito di quello formante oggetto della sentenza 22 luglio-9 settembre 1915 della Corte d'Appello di Roma e rinviò le parti davanti il Commissario Regionale per gli ulteriori provvedimenti. Contro tale sentenza interposero ricorso per cassazione gli eredi Borghese. La Suprema Corte con decisione 11 gennaio-12 febbraio 1922, in accoglimento del primo motivo di ricorso concernente la rinviata pronunzia sull'istanza di riunione delle due cause, osservò che il non avere la Corte d'Appello deciso tale questione pregiudiziale prima di passare all'esame del merito, bastava a giustificare l'annullamento della sentenza omettendosi l'esame delle altre censure mosse contro di essa.

Tuttavia, in relazione agli altri motivi del ricorso, rilevò che la Corte di Appello rinviando, come aveva rinviato e doveva rinviare, la causa per il corso ulteriore al giudice di primo grado (che in virtù della citata sentenza 9 settembre 1915 della Corte di Appello di Roma e quale successore della cessata Giunta d'Arbitri si trovava già investito della cognizione dell'altro giudizio relativo agli usi civici rivendicati dai Chiani sulla tenuta Poggi di Chia) non avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio istituito dal Principe Borghese, fino a che quell'altro non avesse avuto termine con sentenza passata in giudicato; ciò al fine di rendere possibile al Commissario Regionale di provvedere con la stessa sentenza, con cui avrebbe pronunziato definitivamente sull'esistenza degli usi civici, rivendicati dai Chiani, anche sull'evizione lamentata dal comune di Bomarzo contro il Principe Borghese.

Pertanto cassò la sentenza impugnata rinviando la causa alla medesima Corte d'Appello.

Riassunta la causa dagli eredi Borghese in epigrafe indicati la Corte d'Appello in sede di rinvio confermandosi alla decisione della Corte di Cassazione a norma dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, provvide sull'istanza di riunione della causa con l'altra di cui al ricorso 22 maggio 1926 dell'Università Agraria di Bomarzo respingendola. Nel merito riformò la sentenza commissariale in quanto aveva accolto la domanda degli eredi Borghese, per dichiarazione di libertà delle loro terre, e rinviò la causa davanti lo stesso Commissario perché, in conformità a quanto era stato indicato nella sentenza 11 gennaio-12 febbraio 1922 della Corte Suprema, provvedesse con la stessa sentenza definitivamente, sia sull'esistenza degli usi civici dei Chiani sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, sia sulla evizione lamentata dal comune di Bomarzo e non riconosciuta dai Borghesi, nonché sulle spese anche del giudizio di appello e di cassazione.

Con ricorso del 10 gennaio 1934 gli eredi Borghese riassunsero il giudizio davanti questo Commissariato e con sentenza del 30 maggio successivo, premesso circa la questione relativa ai diritti rivendicati dai naturali di Chia sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale che gli eredi Borghese erano tenuti a garantire la popolazione di Bomarzo per la conseguente evizione, considerato che gli eredi Borghese riconoscevano oramai i diritti medesimi quali erano stati accertati e valutati con la perizia 4 luglio 1919 dell'agr. Ernesto Rossi Danielli posta a base della transazione 12 dicembre 1919 intervenuta tra l'Università Agraria di Chia e il Comune di Bomarzo e quella transazione accettavano per ogni effetto; compreso quello della lamentata evizione conseguente ad una divisione si rendeva applicabile per analogia il disposto dell'articolo 1035 codice civile, sì che gli eredi Borghese dovevano tenere indenni i bomarzesi della perdita subita nella quota di terre ad essi attribuita con la transazione del 1868; dato atto che gli eredi Borghese si dichiaravano pronti a risarcire la popolazione di Bomarzo della subita perdita di ett. 31.28.62 della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale mediante cessione di altrettante terre da distaccarsi dalla tenuta Colonna rimasta di loro proprietà, il Commissario provvide come appresso: «Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nomina perito il sig. geometra Armando Ruggiero, domiciliato in Roma, Via Balbo 37, con l'incarico di procedere al distacco di una zona della tenuta di Bomarzo, di proprietà degli eredi Borghese, corrispondente in valore di ett. 31.28.62 della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, che in virtù e sanzione 12 dicembre 1919 intervenuta tra il comune di Bomarzo e Agraria di Chia fu ceduta a quest'ultima, eseguendo il distacco al confine delle 20 rubbia della tenuta Colonna che per

effetto della transazione tra il Principe Don Marcantonio Borghese e il comune di Bomarzo passarono in proprietà di quest'ultimo, salvo che le parti non convengano di accordo per il distacco in altra località».

“Assegna al perito il termine di giorni sessanta dalla notificazione che gli sarà fatta di questa sentenza, per il deposito della sua relazione corredata di planimetria nella Segreteria di questo Commissariato, e ordina che il perito presti il giuramento nell'atto di deposito e che le spese di perizia siano anticipate dagli eredi Borghese. Riserva le statuizioni definitive anche sulle spese”.

Depositata, la relazione peritale, con ricorso del 10 agosto e successiva citazione del 2 agosto 1934, gli eredi Borghese riassunsero il giudizio. All'udienza di spedizione della causa il loro procuratore, con comparsa, prese le seguenti conclusioni: «Che piaccia all'Ecc. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici dell'Italia Centrale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1° omologare la perizia del geometra Armando Ruggiero depositata nella Segreteria del Commissariato il 9 agosto 1934 e per l'effetto disporre che, a determinazione della zona della tenuta Colonna distaccata dal perito giudiziario suddetto, siano apposti i termini lapidei lungo la linea delimitata dal perito stesso con i picchetti in legno, comprendendovi anche la zona aggiunta sino al Torrente Vezza ed ordinare la voltura catastale della zona distaccata a favore dell'Università Agraria di Bomarzo corrispondente ai numeri catastali sezione li 503, 366,1/A e 444 resto;

2° dichiarare liberi ed esenti da ogni diritto di usci civico tutti i restanti terreni in territorio di Bomarzo facenti parte dell'eredità del fu Don Francesco Borghese, ingiungendo al Comune ed all'Università Agraria di Bomarzo, quali rappresentanti della popolazione di Bomarzo, di astenersi da qualunque fatto od atto contrario alla libertà detti beni da qualsiasi uso civico a favore dei bomarzesi;

3° condannare solidalmente il Comune e la Università Agraria di Bomarzo al pagamento a favore degli attori delle spese dell'intero giudizio comprensivamente alle spese e agli onorari del giudizio di Cassazione e delle due proposizioni innanzi alla Corte di Appello di Roma, Sezione usi civici, di cui fu riservata ogni pronunzia demandandola all'Ecc. Commissario Regionale;

4° munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione “nonostante gravame e senza cauzione”.

Il Procuratore dell'Università Agraria di Bomarzo concluse come appresso: «Pertanto, facendo salvi ogni diritto di opposizione e ricorso avverso la sentenza interlocutoria del 80 maggio 1934 ed ogni ulteriore azione e difesa dei diritti del Comune e dell'Università Agraria di Bomarzo, si conclude: Piaccia all'Ecc. Commissario Regionale:

a) dichiarare in rapporto all'accertata esistenza di usi civici non denunciati sulla tenuta di Chia, inadempiente la famiglia Borghese agli obblighi assunti con la nota transazione del 1868 e per conseguenza dichiarare nulla la transazione stessa con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria delle spese ed onorari dell'intero giudizio.

b) In via subordinata: giudicare come di giustizia sulla domanda di omologazione della perizia del geometra Armando Ruggiero.

c) In ogni caso condannare gli eredi Borghese al pagamento a favore del concludente delle spese ed onorari del giudizio di Cassazione, delle due proposizioni dinnanzi la Corte d'Appello e delle sue proposizioni dinnanzi codesto Ecc Commissario».

Per il comune di Bomarzo, lo stesso Procuratore, con separata comparsa, prese le identiche conclusioni dell'Università Agraria.

Il Commissario osserva che, risolta ogni altra questione con la precedente sentenza 30 maggio 1934, devesi ora prendere in esame la perizia Ruggiero ai fini della sua omologazione.

Osserva al riguardo che il perito, in mancanza di contrario accordo delle parti, si è uniformato a quanto fu disposto con la precedente sentenza, distaccando la zona da assegnarsi

alla popolazione di Bomarzo, per indennizzarla della patita evizione al confine delle 20 rubbia della tenuta Colonna passata alla popolazione medesima in virtù della transazione del 1868. Il perito per altro ha proceduto non solo al distacco di una zona della tenuta Colonna di ett. 26.77.61 corrispondente in valore alla zona della tenuta Poggi di Chia ceduta dal comune di Bomarzo all'Università Agraria di Chia in virtù della transazione del 12 dicembre 1919, ma ha eseguito altresì (aderendo alla richiesta fatta nel corso delle operazioni dal Principe Borghese Don Marco, ormai unico proprietario dei beni ereditari posti in territorio di Bomarzo, di voler cioè cedere ai bomarzesi una porzione della tenuta Colonna corrispondente in estensione alla detta zona della tenuta Poggi di Chia) il distacco di una maggiore superficie contigua di ett. 4.96.45 fino a raggiungere il torrente Vezza. Che il distacco è il risultato di rigorosi e analitici calcoli estimativi, sì che la perizia, contro la quale nessun rilievo viene mosso dalle parti, va omologata, assegnandosi all'Università Agraria di Bomarzo in rappresentanza di quella popolazione – in conformità all'istanza degli attori – la zona della tenuta Colonna avente la superficie di ett. 31.74.06 (con un eccedenza di superficie di are 45.44 rispetto a quella perduta della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale) e il valore di L. 35.705,50 (L. 1126,02 per ettaro), delimitata nella planimetria (allegato n. 6) con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Osserva che indennizzata così la popolazione di Bomarzo per la evizione subita in dipendenza della transazione del 1919, nulla può ostare all'accogli-mento dell'istanza degli attori diretta ad ottenere che vengano dichiarati liberi ed esenti da qualsiasi uso civico tutti i restanti terreni in territorio di Bomarzo facenti parte dell'eredità del defunto Don Francesco Borghese.

Che le spese della perizia Ruggiero, come quelle che furono rese necessarie dalla evizione in danno della popolazione di Bomarzo e quindi dalla attori, devono far carico per intero a costoro. E a carico degli eredi Borghese devono per lo stesso motivo mettersi le spese occorrenti per l'apposizione dei termini lapidei al confine della zona distaccata e per la registrazione della presente, trascrizione e voltura. In ordine alle altre spese del giudizio si osserva che senza dubbio gli eredi Borghese sono soccombenti quanto alla tesi inizialmente sostenuta dell'adempimento degli obblighi tutti nascenti dalla transazione del 1868 e del conseguente diritto di ottenere la declaratoria di esecuzione dagli usi civici dei residui loro beni in territorio di Bomarzo. Ma d'altra parte va rilevato non solo che il giudizio di cassazione ebbe esito sfavorevole per l'Università Agraria, ma che il giudizio di merito fu reso più lungo e dispendioso dalle infondate eccezioni e pretese sollevate dall'Università Agraria, come quella di sospensione del giudizio fino all'avvenuta notifica della sentenza 10-23 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri di Viterbo; di riunione della causa all'altra promossa dall'Università Agraria con ricorso 22 maggio 1926, di non avvenuta consegna delle terre nell'estensione e confinazione indicate nell'atto di transazione del 1868; di nullità dell'atto anzidetto e di risarcimento di danni. Pertanto, tenuto conto di ciò, si stima giusto condannare gli eredi Borghese alla rifusione di un quarto delle spese sostenute dall'Università Agraria di Bomarzo e dichiarare compensati gli altri tre quarti.

Nessuna rifusione di spese va disposta a favore del comune di Bomarzo, sia perché questo non aveva ragione di intervenire nel giudizio, spettando nella speciale materia all'Università Agraria la rappresentanza della popolazione; sia perché nell'interesse particolare del Comune nessuna difesa è stata svolta e il procuratore (che è lo stesso procuratore dell'Università Agraria) si è limitato a ripetere le identiche conclusioni prese per l'Università Agraria, sia infine per quanto è stabilito dall'art. 376 capoverso 10 C. P. C.

Osserva, passando alla tassazione delle spese, competenze ed onorati di cui alla nota presentata dal difensore dell'Università Agraria, che le spese in complessive L. 1640.75 appaiono giustificate.

Le competenze di procuratore risultano conformi alle tariffe vigenti e già ridotte del 12% ai sensi del Regio Decreto-legge 29 novembre 1930, n.1740; ma le competenze relative all'ultima proposizione del giudizio devono ridursi del 25 % ai sensi del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, non già del 15 % e quindi da L. 381,25 si riducono a L. 286,05. Onde per

tutte le proposizioni del giudizio, le competenze di procuratore già ridotte ai sensi di legge ammontano a L. 2497,55. L'onorario di avvocato, tenuto conto dell'entità della causa e dell'opera prestata dal difensore nonché della riduzione del 25 % da apportarsi all'ultima proposizione e del 22 % nelle precedenti, si stima equo tassarlo in complessive L. 15.800 (quindicimilaottocento) e cioè L. 3.500 per la proposizione davanti questo Commissariato, L. 3.800 per il 10 giudizio davanti la Corte di Appello, L. 8.000- per il giudizio di Cassazione, L. 2.500 per il giudizio di rinvio davanti la Corte d'Appello, L. 2.000 per la penultima proposizione e L. 1.000 per l'ultima proposizione davanti questo Commissariato. Data la compensazione di tre quarti di tutte le spese, l'importo delle spese da rifondersi dagli eredi Borghese all'Università Agraria di Bomarzo ammonta in definitiva a L. 410,20; quelle di competenze di procuratore a L. 624,40; quelle dell'onorario di avvocato a L. 3950.

P.Q.M.

il R. Commissario, pronunciando in continuazione della precedente sentenza 30 maggio 1934:

1° *OMOLOGA* la perizia 8 agosto 1934 del geometra Armando Ruggiero depositata il 9 agosto 1934.

2° Conseguentemente assegna in proprietà all'Università Agraria di Bomarzo, in rappresentanza di quella popolazione, a titolo di indennizzo per l'evizione di cui sopra, la zona della tenuta Colonna di proprietà degli attori, sita in territorio di Bomarzo, distinta in catasto sezione 2a, coi numeri di mappa 366/1A, 444/A, 444/B resto, 503, confinante con altre terre dell'Università Agraria di Bomarzo, col territorio di Vitorchiano col resto della medesima tenuta Colonna, col torrente Vezza, avente la superficie di ett. 31.74.06 e il valore di L. 35.705.50, e precisamente la zona delimitata nella planimetria (allegato n. 6 alla perizia) con lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Ordina all'Università Agraria di Bomarzo di immettersi in possesso della zona di terre dianzi descritta a mezzo dell'ufficiale giudiziario e con l'assistenza — ove occorra dello stesso perito geometra Armando Ruggiero per l'identificazione della zona e l'apposizione dei termini lapidei lungo la linea di confine.

3° Dichiarà liberi ed esenti da ogni diritto di uso civico tutti gli altri terreni in territorio di Bomarzo facenti parte dell'eredità del defunto Principe Don Francesco Borghese, e ingiunge all'Università Agraria di Bomarzo, quale rappresentante dei diritti di quella popolazione, di astenersi da qualunque fatto od atto contrario alla dichiarata libertà dei detti beni.

4° Mette le spese di perizia e di apposizione dei termini lapidei nonché quelle di registrazione della presente, trascrizione e voltura a carico degli attori eredi del Principe Don Francesco Borghese. Condanna i medesimi attori al pagamento del Principe in favore dell'Università Agraria di Bomarzo di un quarto delle altre spese del giudizio liquidate in L. 410,20 (quattrocentodieci e 20/100), di un quarto della competenze di procuratore che liquida in L. 624,40 e di un quarto dell'onorario di avvocato che liquida in L. 3950, e dichiara compensati gli altri tre quarti.

Roma, 29 settembre 1934-XII

Il R. Commissario: P. BARCELLONA

Il Segretario: A. RICCELLI

La presente sentenza è stata letta e pubblicata all'udienza del 29 settembre 1934-XIII. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrato a Roma, il 18 ottobre 1934-XII, volume 542. n. 4081. Atti giudiziari.